



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIII LEGISLATURA

ANNO 2005

---

## **DISEGNO DI LEGGE 18 aprile 2005, n. 109**

**Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), in materia di recepimento dei principi e dei contenuti del protocollo turismo della Convenzione per la protezione delle Alpi**

D'iniziativa del consigliere

**Roberto Bombarda** (Verdi e democratici per l'Ulivo)

Presentato il **18 aprile 2005**

Assegnato alla **Seconda Commissione** permanente

## **DISEGNO DI LEGGE 18 aprile 2005, n. 109**

### **Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), in materia di recepimento dei principi e dei contenuti del protocollo turismo della Convenzione per la protezione delle Alpi**

#### **Art. 1**

*Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)*

1. L'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:

*"Art. 1*

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per la crescita culturale e sociale e per lo sviluppo dell'economia provinciale. A tal fine:

- a) contribuisce a uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie a un turismo che tuteli e che sia adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili, tenendo conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti;
- b) favorisce una maggiore cooperazione internazionale e interregionale, promuovendo la soluzione dei problemi comuni;
- c) individua il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni, gli enti territoriali direttamente interessati e le comunità locali, per promuovere una responsabilità solidale e per valorizzare e sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica;
- d) promuove l'immagine turistica e territoriale del Trentino e sostiene l'attività di promozione turistica svolta a livello locale."

#### **Art. 2**

*Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8*

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente:

*"Art. 1 bis*

*Orientamenti dello sviluppo turistico*

1. La Provincia tiene conto, nello sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Promuove solamente progetti che rispettino il paesaggio e siano compatibili con l'ambiente.

2. La Provincia avvia una politica sostenibile per rafforzare la competitività di un turismo a contatto con la natura, contribuendo allo sviluppo socio-economico del territorio alpino.

3. La Provincia interviene a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta turistica.

4. La Provincia provvede affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.

5. Nelle misure d'incentivazione del turismo la Provincia rispetta i seguenti criteri:

- a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del protocollo

turismo della Convenzione per la protezione delle Alpi, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403;

- b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle aree turistiche interessate."

### Art. 3

#### *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8*

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è sostituita dalla seguente: "Linee guida e indirizzi generali per la politica turistica provinciale".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli indirizzi generali della politica turistica prevedono che la Provincia:

- a) avvii una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche del territorio;
- b) favorisca misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti;
- c) individui e delimiti zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici;
- d) attui una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando il recupero e l'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti;
- e) attui una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche nell'ambito delle procedure di autorizzazione degli impianti di risalita;
- f) favorisca la riduzione del traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche, incoraggiando l'impiego e l'utilizzo di mezzi pubblici e dei veicoli più ecologici e promuovendo la pedonalizzazione dei centri urbani e l'uso della bicicletta;
- g) vieti la pratica di attività sportive che abbiano ricadute negative sull'ambiente;
- h) incentivi la miglior distribuzione delle presenze turistiche anche nei periodi meno frequentati e nelle aree più deboli;
- i) incentivi l'innovazione;
- j) promuova la collaborazione tra turismo, agricoltura, allevamento, economia forestale e artigianato, favorendo in particolare combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica dello sviluppo sostenibile;
- k) favorisca l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e di tutti i soggetti interessati, anche in collaborazione con l'Università degli studi di Trento."

### Art. 4

#### *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8*

1. L'alinnea del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:

"2. L'osservatorio provinciale per il turismo, anche in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra turismo e ambiente nelle Alpi, svolge in particolare le seguenti attività, con la collaborazione del servizio provinciale competente in materia di statistica:"

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente.

"2 bis. La Provincia raccoglie i risultati delle ricerche e delle osservazioni in un sistema

d'informazione permanente reso pubblicamente accessibile. Inoltre scambia con altri Paesi e altre regioni informazioni ed esperienze utili all'attuazione delle finalità, degli orientamenti e degli indirizzi generali di questa legge."